

Questo testo è una versione provvisoria.

La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.dirittofederale.admin.ch](http://www.dirittofederale.admin.ch) è quella determinante.



# Decreto federale concernente il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 28 capoversi 1<sup>bis</sup> lettera c e 3 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

Lo spazio aereo della Svizzera è protetto con aerei da combattimento e con sistemi di difesa terra-aria.

## **Art. 2**

Il Consiglio federale è incaricato di pianificare il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo mediante l'acquisto di nuovi aerei da combattimento e di un nuovo sistema di difesa terra-aria a lunga gittata in maniera tale che il rinnovo sia concluso entro la fine del 2030.

## **Art. 3**

Il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti parametri fondamentali:

- a. è definito un volume finanziario massimo di 8 miliardi di franchi (Stato: Indice nazionale dei prezzi al consumo. Gennaio 2018);
- b. le ditte estere che ricevono commesse per il rinnovo dei mezzi per la protezione dello spazio aereo sono tenute a compensare il 100 per cento del valore contrattuale mediante l'assegnazione di mandati in Svizzera (affari offset);
- c. gli acquisti saranno proposti alle Camere federali nel quadro in uno o più programmi d'armamento.

<sup>1</sup> RS 171.10

<sup>2</sup> ...

**Art. 4**

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.